

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 413

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto ministeriale recante la ripartizione del fondo
derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio
dei consumatori**

(Parere ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.388)

Trasmesso alla Presidenza il 12 ottobre 2004

BOZZA

DECRETO

Ripartizione del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”, di cui all’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

VISTO, altresì, l’art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato “*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori*”, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 41454 del 2004 che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al *Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori* per un importo complessivo di € 55.128.308,00;

RITENUTO opportuno ripartire il citato stanziamento complessivo tra varie iniziative a vantaggio dei consumatori;

RITENUTO di dover, fra l’altro procedere alla integrazione del Fondo di garanzia per il credito al consumo costituito con il precedente decreto del 23 dicembre 2003 ed apportare allo stesso alcune modifiche,

SENTITE le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del al Senato e nella seduta del alla Camera dei Deputati;

Decreta:

Art. 1

1. Le iniziative da realizzare con le risorse finanziarie assegnate al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", la cui disponibilità alla data odierna in termini di competenza per l'anno finanziario 2004 è pari a € 55.128.308,00, sono riportate nell'allegato A ed attuate con le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2

1. Per la promozione, tramite le camere di commercio, delle attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e dell'attività di composizione estragiudiziale delle controversie in materia di consumi è assegnata alla Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere) la somma di € 10.000.000,00.
2. Con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalità di effettuazione dell'attività di promozione che prevedono, fra l'altro:
 - a. la realizzazione di attività di formazione, informazione e consulenza per i consumatori;
 - b. l'assistenza ai consumatori nella fase di reclamo e nella procedura conciliativa, con la corresponsione di parte delle spese sostenute in caso di chiusura favorevole del contenzioso;
 - c. le attività di divulgazione degli strumenti di conciliazione extra-giudiziale e la promozione della creazione e della messa in rete delle strutture operanti in conformità alle disposizioni comunitarie;
 - d. l'attività di monitoraggio e divulgazione dell'attività svolta in materia di composizione extra-giudiziale delle controversie in materia di consumi;
 - e. la promozione di strumenti di conciliazione extra-giudiziale delle controversie che vedano il coinvolgimento in particolare delle Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui alla legge n. 281 del 1998 .
3. Con convenzione stipulata fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'Unioncamere sono disciplinati: le modalità di trasferimento delle risorse, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese relative all'attività svolta comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio.

Art. 3

1. Per la realizzazione di interventi mirati all'assistenza e consulenza a favore dei consumatori ed utenti nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, alle Regioni e Province autonome è assegnata la somma complessiva di 23.000.000,00 di euro attribuita alle stesse, secondo la tabella di ripartizione riportata nell'allegato B, in base ai seguenti parametri ed al peso a fianco di ciascuno indicato:
 - a. Percentuale del numero dei comuni con abitanti inferiori a 15.000 unità 0,50

b. Percentuale della popolazione residente nei Comuni individuati	0,45
c. Maggiorazione per le sole regioni meridionali calcolato come percentuale del numero di tutti i comuni presenti nelle regioni	0,05

2. Con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sono individuate le modalità di effettuazione dell'iniziativa nel rispetto delle seguenti direttive:
 - a. il riconoscimento del contributo alle Regioni e Province autonome avviene in base alla presentazione al Ministero delle attività produttive di un programma generale di intervento nei comuni interessati; il programma complessivo deve interessare almeno il settanta per cento del numero comuni con meno di 15.000 abitanti;
 - b. l'attuazione del programma generale avviene, tramite le Associazioni dei consumatori, d'intesa con i comuni interessati, in base ad accordi ed intese;
 - c. la possibilità di estendere, nelle regioni meridionali, nel limite del 5% delle risorse disponibili, l'assistenza nei comuni con più di 15.000 abitanti;
 - d. l'attività di consulenza ed assistenza prevede, fra l'altro, l'informazione su prezzi e tariffe al fine di una adeguata conoscenza del rapporto ottimale fra prezzo e qualità, anche con il supporto dell'Osservatorio dei prezzi esistente presso il Ministero delle attività produttive;
 - e. la sperimentazione, in particolare per i comuni montani, di strumenti di assistenza telematica personalizzata presso le Amministrazioni comunali.
 - f. la garanzia degli stessi livelli di assistenza in tutti i comuni interessati al programma di intervento;
 - g. il monitoraggio sui singoli progetti inclusi nel programma generale;
 - h. l'effettuazione di attività di controllo finale da parte del Ministero delle attività produttive, con il supporto delle Regioni e Province autonome competenti, con oneri a valere sul programma di intervento.
3. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di presentazione al Ministero delle attività produttive dei programmi di intervento, di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio, di liquidazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 4

1. Al Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo, costituito con decreto del 22 dicembre 2003 presso l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) è assegnata l'ulteriore somma di € 10.000.000,00.
2. L'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1, del d.m. 22 dicembre 2003 è sostituito dal seguente: "In ogni caso il valore della garanzia concessa non può superare l'importo di € 3.000,00."
3. Nell'art.1, comma 1, del d.m. 22 dicembre 2003 le parole "beni durevoli" sono sostituite dalle parole "beni e servizi".

Art. 5

1. Per la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio in almeno cinque regioni della incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe della RC-auto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità, è assegnato all' ISVAP l'importo di € 5.000.000,00.
2. La scelta delle regioni nelle quali effettuare la sperimentazione dovrà avvenire, garantendo la rappresentatività delle tre ripartizioni geografiche nord, centro e sud-isole, in base ai seguenti parametri da considerare con eguale peso:
 - a. la percentuale regionale di incidenti rispetto al valore nazionale;
 - b. la percentuale regionale di popolazione residente rispetto al valore nazionale;
 - c. la densità di circolazione espressa per ogni regione dal rapporto fra gli autoveicoli circolanti ed i chilometri di strade.
3. Con convenzione stipulata fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e l'ISVAP sono disciplinati i reciproci rapporti e le modalità di liquidazione delle risorse di cui a comma 1. La convenzione provvede, altresì, a definire le modalità di rendicontazione delle spese relative alla realizzazione dell' iniziativa di cui al medesimo comma 1, comprese quelle relative allo svolgimento delle attività e del controllo sul territorio.

Art. 6

1. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo del mercato e tutela dei consumatori è assegnata alla Guardia di Finanza la somma complessiva di 2.500.000,00 di euro così ripartita:
 - a. € 1.000.000,00 con riferimento all' espletamento di compiti connessi in particolare alla sicurezza dei prodotti, alla lotta al carovita, alle manifestazioni a premio nonché alle attività ispettive e di acquisizione di documentazione;
 - b. € 1.500.000,00 per la effettuazione di corsi di formazione per la promozione della sicurezza dei prodotti correlata alla loro contraffazione ed alla promozione di accordi e scambi con gli altri paesi della Unione europea.
2. Per la realizzazione di iniziative in materia di controllo del mercato e tutela dei consumatori, ed in particolare per avviare un'azione di lotta alla contraffazione, è assegnata all'Agenzia delle Dogane la somma complessiva di 2.000.000,00 di euro. La somma è impiegata per la realizzazione di un progetto di interoperabilità esterna consistente nella implementazione del sistema informativo sui prodotti contraffatti aperto anche al Ministero per le attività produttive ed alle associazioni dei consumatori, nonché per la realizzazione di corsi di formazione ed informazione, destinati anche alle associazioni dei consumatori.
3. Con distinte convenzioni stipulate fra la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate.

Art. 7

4. Per l'effettuazione dell'attività di monitoraggio a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe dei pubblici servizi è assegnata alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori la somma di € 500.000,00. Le risultanze del monitoraggio sono utilizzate per

l'implementazione del primo modulo della banca dati in materia di prezzi di beni e servizi dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero delle attività produttive.

2. Per la realizzazione del suddetto intervento la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori stipula apposita convenzione con l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) con la quale disciplina l'effettuazione dell'attività, da realizzarsi anche con il riscontro delle Associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti, nonché le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 8

1. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori è incaricata della realizzazione, nel limite complessivo di spesa di € 1.000.000,00, di iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo e di un progetto generale di informazione e assistenza al consumatore comprendente, fra l'altro, l'attivazione di un punto nazionale di contatto permanente.
2. Il Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) è incaricato della realizzazione, nel limite complessivo di spesa di € 1.128.308,00, di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità comprendenti, tra l'altro, un intervento formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, su temi di interesse per il cittadino consumatore.
3. Per la realizzazione dei suddetti interventi, per complessivi € 2.128.308, la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori ed il CNCU potranno stipulare convenzioni con l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) e con Enti ed Organismi pubblici con le quali disciplinare la realizzazione degli interventi convenzionati, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

Articolo 9

1. Per la copertura della spesa complessiva pari € 55.128.308,00 sarà utilizzato lo stanziamento esistente sul capitolo n. 1650 *"Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori"*.

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO

BOZZA

ALLEGATO A (art. 1)

Iniziative a vantaggio dei consumatori- art. 148 legge n. 388 del 2000	
1. Promozione, tramite le camere di commercio, delle attività di informazione, consulenza ed assistenza ai consumatori e della attività di composizione estragiudiziale delle controversie in materia di consumi	10.000.000
2. Cofinanziamento per il tramite delle regioni e province autonome di progetti di assistenza ai consumatori residenti nei comuni con meno di 10.000 abitanti	23.000.000
3. Integrazione delle disponibilità del Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al credito al consumo, costituito con decreto del 23 dicembre 2003.	10.000.000
4. Realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli, finalizzato al contenimento delle tariffe della RC-auto, attraverso l'utilizzo di dispositivi di posizionamento e controllo della velocità.	5.000.000
5. Collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane in materia di armonizzazione del mercato e tutela dei consumatori	4.500.000
6. Monitoraggio a livello territoriale delle tariffe dei pubblici servizi destinate ad implementare del primo modulo della banca dati dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero delle attività produttive.	500.000
7. Attività diretta della Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori per la realizzazione di iniziative dirette a promuovere la politica dei consumatori a livello europeo e di un progetto generale di informazione e assistenza al consumatore comprendente, fra l'altro, l'attivazione di un punto di contatto permanente.	1.000.000
8. Attività diretta del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti (CNCU) per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori su temi di attualità comprendenti, tra l'altro, un intervento formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori, su temi di interesse per il cittadino consumatore.	1.128.308
TOTALE	55.128.308

BOZZA

ALLEGATO B (art. 3)

REGIONI	Comuni fino a 15.000		% numero comuni	% della popolaz.	magg. mezzog	totale risorse assegnate per regione
	Comuni	Popolazione	peso 0,50	peso 0,45	peso 0,05	
Piemonte	1.162	1.978.419	0,156	0,082	-	2.643.307
Valle d'Aosta	73	86.716	0,010	0,004	-	149.993
Lombardia	1.454	4.771.553	0,196	0,197	-	4.289.334
<i>Bolzano- Bozen</i>	112	303.945	0,015	0,013	-	303.205
<i>Trento</i>	219	311.040	0,029	0,013	-	471.740
Veneto	532	2.572.324	0,072	0,106	-	1.922.823
Friuli- Venezia Giulia	212	737.287	0,029	0,030	-	643.182
Liguria	224	580.376	0,030	0,024	-	594.645
Emilia- Romagna	293	1.531.964	0,039	0,063	-	1.108.281
Toscana	236	1.198.837	0,032	0,050	-	877.668
Umbria	77	252.373	0,010	0,010	-	227.017
Marche	226	725.604	0,030	0,030	-	659.840
Lazio	331	1.080.800	0,045	0,045	-	974.134
Abruzzo	290	678.581	0,039	0,028	0,119	875.896
Molise	133	218.124	0,018	0,009	0,053	360.154
Campania	473	1.892.609	0,064	0,078	0,215	1.788.721
Puglia	186	1.139.289	0,025	0,047	0,101	890.902
Basilicata	126	420.386	0,017	0,017	0,051	433.568
Calabria	390	1.201.673	0,052	0,050	0,160	1.301.024
Sicilia	325	1.598.087	0,044	0,066	0,153	1.361.453
Sardegna	361	924.167	0,049	0,038	0,147	1.123.112
ITALIA	7.435	24.204.154	1,000	1,000	1,000	23.000.000